

FOGLIO INFORMATIVO**4aCo - Apertura di credito in conto corrente offerta a PRIVATI (consumatori)****INFORMAZIONI SULLA BANCA****CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.**

Sede Legale: Piazza dei Priori, 16/18 – 56048 Volterra (PI)

Tel.: 0588 91111- Fax: 0588 86940

Indirizzo e-mail: info@crvolterra.itSito internet: www.crvolterra.it

Codice ABI: 06370

Cap. Sociale € 72.304.400,00

C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508

Numero di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia: 5176.30

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS'E' L'AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE**Struttura e funzione economica**

Con l'operazione di **apertura di credito in conto corrente** la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito (cfr. anche il foglio informativo relativo al conto corrente).

L'affidamento può essere allo scoperto oppure condizionato alla presentazione di titoli di credito, fatture commerciali, altri crediti incorporati in titoli di natura non cambiaria o certificati di conformità/proprietà relativi ad autoveicoli o motocicli. In tali casi la banca anticipa il salvo buon fine, il controvalore dei documenti nella percentuale concordata fino alla scadenza prevista e/o pattuita. La presentazione dei predetti titoli e/o documenti può essere accompagnata alla cessione pro solvendo dei relativi crediti.

L'apertura di credito illustrata nel presente Foglio Informativo, per quanto rivolta a clienti consumatori, non ricade nell'ambito di applicazione della disciplina del credito ai consumatori in quanto rientrante in una delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 122 del D. Lgs. 385/1993 "Testo Unico Bancario".

Il **conto corrente** è un contratto in cui la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile, come più dettagliatamente indicato nel relativo foglio informativo).

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;

- variabilità del tasso di cambio, qualora l'apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio, dollari USA).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

**Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
cliente consumatore
15,196%**

QUANTO PUÓ COSTARE IL FIDO

IPOTESI	SPORTELLO	ON LINE
Esempio di contratto con durata indeterminata e commissione per la messa a disposizione dei fondi	-	-
Accordato	1.500	-
Tasso debitore nominale annuo	12,40%	-
Commissione per la messa a disposizione fondi	2,000%	-
Spese collegate all'erogazione del credito (visure, accesso a basi dati, etc.)	-	-
Altre spese su base annua	-	-
Interessi	46,50	-
Oneri	7,50	-
TAEG	15,196	-

TASSI

Tasso debitore nominale annuo entro fido garantito	12,40%
Criterio di indicizzazione	Non indicizzato
Tasso debitore nominale annuo fido sbf fino a euro 50.000,00	9,90%
Criterio di indicizzazione	Non indicizzato
Tasso debitore nominale annuo fido sbf da euro 50.000,01 a euro 200.000,00	8,20%
Criterio di indicizzazione	Non indicizzato
Tasso debitore nominale annuo fido sbf oltre euro 200.000,00	5,80%
Criterio di indicizzazione	Non indicizzato
Tasso debitore nominale annuo fido ordinario	12,40%
Criterio di indicizzazione	Non indicizzato
Tasso debitore nominale annuo fido straordinario	12,40%
Criterio di indicizzazione	Non indicizzato

Tasso debitore nominale annuo per utilizzo in assenza fido/oltre fido	14,50%
Criterio di indicizzazione	Non indicizzato
Tasso di mora	14,50%
Criterio di indicizzazione	Non indicizzato

SPESE

Periodicità di liquidazione interessi	annuale a tasso nominale ⁽¹⁾
Commissione di accordato	2% massimo annuo del monte fidi per cassa. Massimo euro 10.000 /anno (Euro 2.500,00 /trimestre)
Il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile (divisore 365/366)	
Commissione istruttoria veloce (CIV) ⁽²⁾ Si applica a fronte di ogni sconfinamento (intendendosi per tale anche ogni incremento di sconfinamento)	- saldo di sconfinamento fino a Euro 200: nessuna commissione. - saldo di sconfinamento oltre Euro 200: Euro 20,00 fino a un massimo di Euro 100 per trimestre. La commissione non sarà applicata nel caso di sconfinamento fino a Euro 500 per massimo 7 giorni consecutivi e solo 1 volta a trimestre.

(1) Gli interessi vengono conteggiati al 31 dicembre di ogni anno e divengono esigibili al 1 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati.

(2) La liquidazione delle commissioni avverrà con periodicità trimestrale.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente può essere consultato in filiale.

Per le altre commissioni e spese vedi il foglio informativo "Conto corrente" 2a).

Per le condizioni relative al servizio estero si rinvia ai vari fogli informativi relativi agli anticipi e finanziamenti.

RECESSO E RECLAMI**Recesso dal contratto**

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura, mediante il pagamento di quanto dovuto.

La Banca ha facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, con il preavviso di due mesi. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la Banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. .

Recesso in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

Se il contratto è a tempo indeterminato, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni normative ed economiche previste dal contratto stesso, qualora sussista un giustificato motivo.

Se il contratto è a tempo determinato, la Banca si riserva la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente le condizioni normative ed economiche previste dal contratto stesso, ad esclusione di quelle aventi ad oggetto i tassi di interesse.

Tutte le modifiche unilaterali di cui al presente articolo saranno comunicate dalla Banca al Cliente mediante una **"Proposta di modifica unilaterale del contratto"**, con preavviso minimo di due mesi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie - TUB) e sue successive integrazioni e modificazioni. Le modifiche si intenderanno approvate qualora il Cliente non receda dal contratto, senza spese, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche stesse. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

N. 30 giorni.

Reclami

Per eventuali contestazioni inerenti al rapporto contrattuale, il Cliente può presentare reclamo, inviando comunicazione scritta all'Ufficio Reclami della Banca (Cassa di Risparmio di Volterra SpA - Ufficio Reclami Piazza dei Priori, 16/18 - 56048 Volterra (PI)), mediante lettera raccomandata A/R o per via telematica. (www.crvolterra.it sezione reclami). L'Ufficio Reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione, inviando comunicazione scritta al cliente.

Risoluzione stragiudiziale di controversie e Mediazione

In mancanza di risposta scritta entro i termini stabiliti da parte dell'Ufficio Reclami, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente, ove ne ricorrano i presupposti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'ABF - Arbitro Bancario Finanziario di cui all'art. 128-bis del Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie. Per conoscere le modalità e la relativa disciplina attuativa emanata dalla Banca d'Italia può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it. E' sempre possibile ottenere ulteriori indicazioni rivolgendosi direttamente alla Cassa, che mette a disposizione dei clienti presso i propri locali e sul proprio sito internet le guide relative all'accesso all'ABF, ovvero chiedendo informazioni presso le sedi della Banca d'Italia aperte al pubblico.

Per qualunque contestazione, in alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza, il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo alla Cassa e prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può attivare – singolarmente o in forma congiunta con la Cassa – una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. A tal fine le parti concordano di rivolgersi in via esclusiva all'Organismo istituito presso la Camera di Commercio della Provincia della Filiale nella quale è intrattenuto il rapporto oggetto di contestazione. Nel caso in cui tale Organismo non sia presente presso la Camera di Commercio della Provincia così determinata, il tentativo dovrà essere esperito davanti all'Organismo istituito presso la Camera di Commercio di Pisa.

In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti paragrafi costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

LEGENDA

Commissione di accordato	Commissione calcolata sull'ammontare dei fidi concessi per cassa
Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
ISC	Rappresenta il costo effettivo dell'operazione espresso in percentuale che il cliente deve alla Banca
Saldo contabile	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione
Saldo disponibile	Giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata
Tasso debitore:	Tasso annuo con capitalizzazione trimestrale. Il tasso effettivo tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale dell'operazione su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio: quelle notarili.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo di un quarto e aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti

percentuali.
